

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6471 del 12/11/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/06 Art. 208 - Ditta IREN ACQUA REGGIO S.R.L. - impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Reggio Emilia Loc. Mancasale, Via Raffaello Sanzio n. 40. Modifica Autorizzazione unica.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6736 del 12/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

[Pratica ARPAE n. 30552/2025]

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 Art. 208 - Ditta IREN ACQUA REGGIO S.R.L. - impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Reggio Emilia Loc. Mancasale, Via Raffaello Sanzio n. 40. Modifica Autorizzazione unica.

Visti:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- il D. Lgs. 152/2006 e le successive norme in materia ambientale;
- la L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale";
- il D.Lgs. n. 99 del 1992 "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- la Legge n. 130/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto n. 109/2018, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";
- la Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- il D.M. Ambiente 16 marzo 1998 "Inquinamento acustico - Rilevamento e misurazione - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), legge 26 ottobre 1995, n. 447";
- L.R. n. 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la Legge n. 132/2018, in specifico art. 26 bis ("Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti");
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";
- la D.G.R. n. 2773/2004 "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura", come modificata con la D.G.R. n. 285/2005;
- la D.G.R. n. 1801/2005 "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | e-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la D.G.R. n. 297/2009 “Adempimenti e misure semplificative delle disposizioni in materia dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- la D.G.R. n. 326/2019 “Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione”
- D.P.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
- D.M. 26/07/2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”
- la Circolare del Ministero Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- il D.Lgs.n. 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”
- la Nota prot. 14430 del 10/09/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente oggetto “Autorizzazioni EoW ex art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006. Richiesta di parere inerente alla produzione di gessi di defecazione (prodotto) da fanghi di depurazione (rifiuto)”.

Premesso che:

- la ditta Iren Acqua Reggio S.r.l. è titolare dell'autorizzazione unica, rilasciata con determina n. DET-AMB-2023-6624 del 15/12/2023, volturata con determina n. DET-AMB-2024-1533 del 15/03/2024, finalizzata a prossima trasformazione di tipo strutturale (edilizia) e di attività del “Centro di Stoccaggio Fanghi” sito in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale, nel Comune di Reggio Emilia, ai fini di nuovo impianto di recupero rifiuti per la produzione di gessi di defecazione da fanghi, a partire da rifiuti costituiti da fanghi biologici (codice EER 19.08.05).
- nella sopracitata determina n. DET-AMB-2023-6624 del 15/12/2023 la prescrizione n. 4 prevede che, qualora a seguito ad affidamento tramite gara pubblica della progettazione esecutiva e realizzazione dell'impianto si rendessero necessarie modifiche al progetto approvato inerenti l'impiantistica e sostanze per lo svolgimento del recupero dei rifiuti e/o layout edilizio delle strutture, la ditta deve presentare istanza di modifica dell'autorizzazione prima dell'avvio del nuovo impianto;

Vista la domanda di modifica di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 D. Lgs.152/2006, acquisita da ARPAE al protocollo n. 169956 del 25/09/2025 e documentazione di cui al prot. n. 195749 del 04/11/2025, della Ditta Iren Acqua Reggio s.r.l., per l'impianto sito in Comune di Reggio Emilia Loc. Mancasale, Via Via Raffaello Sanzio n. 40, presentata dalla Ditta Iren Acqua Reggio S.r.l., relativa alla modifica del progetto di realizzazione ed esercizio di nuovo impianto di recupero rifiuti per la produzione di gessi di defecazione da fanghi, presso struttura esistente sita in Via Raffaello Sanzio n. 40, Loc. Mancasale, Reggio Emilia, come autorizzato con atto ARPAE n. DET-AMB-2023-6624 del 15/12/2023, volturato con determina n. DET-AMB-2024-1533 del 15/03/2024;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | e-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Dato atto che sono allegati alla domanda i seguenti documenti:

1. relazione tecnica gestionale, datata settembre 2025, acquisita al prot. ARPAE n. 169946 del 25/09/2025;
2. scheda di dati sicurezza del prodotto “acido solforico in soluzione”, acquisita al prot. ARPAE n. 169946 del 25/09/2025;
3. autodichiarazione ai sensi dell’art. 83 “Ambito di applicazione della documentazione antimafia” del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, tale per cui la Società rappresentata non è tenuta a rilasciare la documentazione antimafia prevista dalla norma in quanto società comunque controllata da enti pubblici, per effetto della previsione contenuta al c.3 dell’articolo citato, lett. a)
4. planimetria dell’impianto “Planimetria di progetto-istanza di modifica non sostanziale”, Revisione 09/2025, acquisita al prot. ARPAE n. n. 195749 del 04/11/2025;
5. planimetria dell’impianto “Planimetria di dettaglio degli interventi - istanza di modifica non sostanziale”, Revisione 09/2025, acquisita al prot. ARPAE n. n. 195749 del 04/11/2025;

e che nella stessa vengono richiamati i seguenti documenti già presenti agli atti di ARPAE:

6. documento PG IRETI 67 “Procedura generale di gestione rifiuti e produzione gessi di defecazione da fanghi di depurazione impianto di Via Raffaello Sanzio Mancasale, acquisita al prot. ARPAE n. 161683 del 12/09/2025;
7. documento “Relazione illustrante le modalita’ di funzionamento del sistema automatizzato (plc) di dosaggio di calce e acido solforico e/o eventuali richieste di modifica rispetto al progetto, alle attività, ai processi, all’impiantistica per lo svolgimento del recupero dei rifiuti”, acquisita al prot. ARPAE n. 161683 del 12/09/2025;
8. elaborato “Planimetria di dettaglio degli interventi” datata 09/2023 (doc. IMP-EG-017 rev. 0), acquisita al prot. ARPAE n. 188410 del 07/11/2023;

Richiamato, in sintesi, che:

L’attività di gestione rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, autorizzata con atto n. 6624 del 15/12/2023 consiste nel recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da fanghi di depurazione disidratati, identificati al codice EER 190805 “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane”, per la produzione di gessi di defecazione da fanghi” di cui all’allegato 3 del D. Lgs. 75/2010 mediante le seguenti operazioni:

- operazione R3 - *Riciclo/Recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*, dell’allegato ”C” del D. Lgs n. 152/2006, per la produzione di gessi di defecazione conformi al D.Lgs.75/2010 mediante trattamento di recupero, effettuata nel lotto L7. Nei lotti da L2 (pro-parte) ad L6 viene effettuato l’accumulo dei gessi prodotti dal trattamento e nel lotto L2 (pro-parte) vengono stoccati i gessi non conformi alle disposizioni vigenti di cui al D.Lgs.75/2010. La capacità di trattamento di recupero di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | e-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

fanghi disidratati in ingresso è pari ad un quantitativo di 70.000 ton/anno, con una capacità di ricevimento e trattamento massima pari a 360 ton/g.

- Operazione R13 - *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), dell'allegato "C" del D. Lgs. n. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, per i fanghi che non soddisfano i requisiti per l'utilizzo in agricoltura ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali di settore e che sono altresì destinati ad impianti recupero, effettuata nel lotto L1, con stoccaggio di 3.275 ton/ist.*
- Operazione D15 *Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), di cui all'allegato "B" alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, per i fanghi che, non soddisfano i requisiti per l'utilizzo in agricoltura ai sensi del D. Lgs.n. 99/1992 e disposizioni regionali e che, non essendo recuperabili, sono invece destinati ad impianti di smaltimento, effettuata nel lotto L1A, con stoccaggio di 3.000 ton/ist.*

I quantitativi di rifiuti (i fanghi disidratati, provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane, individuati al codice EER EER 190805) in ingresso all'impianto sono pari a un totale di 70.000 t/anno.

Si considera che l'impianto operi in condizioni normali per 260 giorni/anno, 8 ore/giorno per un totale di 1552 ore/anno.

Si assume una capacità giornaliera di ricevimento fanghi e di trattamento dei medesimi pari a 360 ton/giorno (corrispondenti a 330 m³/giorno). L'impianto di trattamento fanghi in questa configurazione è rappresentato nell'elaborato D-I2-IMP-EG-017 "Planimetria di dettaglio degli interventi" (prot. ARPAE n. 188410 del 07/11/2023).

Preso atto che, nella domanda si indicano le seguenti modifiche:

A) Modifiche al processo ed impianto:

- I. nuovo punto di ingresso e area di stoccaggio funzionale al trattamento R3 dei fanghi all'interno del tunnel L7 allo scopo di facilitarne la movimentazione e ridurre per quanto possibile gli spostamenti della pala gommata;
 - II. modalità di miscelazione dei componenti e sostituzione dell'acido solforico con una miscela di acido solforico ed acqua ossigenata;
 - III. caratterizzazione più frequente del gesso rispetto alla prevista cadenza settimanale e relativa gestione in fase di scarico;
 - IV. prolungamento del periodo di deposito dei gessi conformi a 150 giorni nei lotti L5, L6, L2 (pro parte) ed L3, previa applicazione di nuova procedura di deodorizzazione;
- B) Modifica all'attuale istruzione operativa di deodorizzazione dell'impianto con introduzione dell'utilizzo di bentonite per la copertura dei gessi in deposito nei tunnel L2 ed L3.

In specifico le sopradette modifiche consistono in:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | e-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

A.I) Nuovo punto di ingresso ed accumulo del fango all'interno del tunnel L7 funzionale all'alimentazione dei reattori

I fanghi in ingresso in impianto conformi al D. Lgs. 99/92 vengono depositati in un'apposita area ("Zona 1") del tunnel L7 in base alla vigente autorizzazione atto ARPAE n. 6624 del 15/12/2023 (vedi planimetria D-I2-IMP-EG-017, datata, 09/2023 prot. ARPAE n. 160338 del 21/09/2023). Considerata la lunghezza del tunnel, l'area designata risulta lontana dai miscelatori, per cui la pala gommata deve compiere giornalmente notevoli distanze.

Al fine di rendere più agevole la gestione logistica dell'attività di trattamento, diminuendo le percorrenze delle movimentazioni, si chiede di delimitare un'ulteriore area dedicata allo scarico del fango, ove tale rifiuto possa permanere non oltre 24 ore. Tale nuova area di scarico, posta all'interno della "Zona 3" attualmente dedicata al deposito di solfato di calcio, viene denominata "Zona 1b" (vedi "Planimetria di dettaglio degli interventi - istanza di modifica non sostanziale", Revisione 09/2025, acquisita al prot. ARPAE n. n. 195749 del 04/11/2025). Tale "Zona 1b" risulta limitata ad una porzione adiacente alle tramogge di carico dei due miscelatori, così da facilitare le operazioni di carico degli stessi da parte della pala gommata.

Considerando che è possibile trattare in una giornata lavorativa un massimo di 360 t di fango, equivalenti a circa 330 m³, con un'altezza massima dei cumuli di fango pari a 3 m, l'area utile e necessaria risulta pari a ca. 110 m². La frazione di superficie del Tunnel 7 necessaria sarà delimitata tramite perimetrazione inamovibile (muro), in modo da avere una chiara divisione dalla zona di accumulo del fango da quella dei prodotti chimici come previsti nella "zona 3". Si precisa che la parte rimanente di detta zona è ampiamente sufficiente alle necessità di stoccaggio dei prodotti chimici ivi previsti, consentendo inoltre la loro movimentazione ed il passaggio di eventuali mezzi sicurezza.

La nuova porzione di superficie del Tunnel 7 di accumulo non sarà aggiuntiva a quanto già previsto, ma costituirà solo una frazione di quella già autorizzata: non si intende pertanto aumentare il quantitativo massimo di fango in ingresso depositato complessivamente nel tunnel L7, mantenendo invariata la capacità di stoccaggio istantanea di 3.057 tonnellate.

La modifica proposta permette non solo di migliorare l'operatività, diminuendo la distanza da percorrere con la pala; ma, soprattutto, di contenere le emissioni dal mezzo di lavoro che si riverserebbero in atmosfera tramite i sistemi di captazione e di abbattimento associati al tunnel L7.

Pertanto, rispetto a quanto autorizzato con atto ARPAE n. DET-AMB-2023-6624 del 15/12/2023 (vedi pag. 9), in base alla modifica richiesta dalla ditta, il punto 1 al cap. "ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI E FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO") ove si descrive il trattamento di recupero R3, verrà così modificato:

Ricevimento ed accumulo dei fanghi all'interno di uno specifico settore (Zona 1b – 110 mq) del tunnel L7 in attesa di essere trasferiti, tramite pala gommata, in due reattori (vedi punto 3) per un quantitativo massimo pari a quanto possibile trattare giornalmente, ovvero pari a 360 t. I fanghi sono stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri. L'eccedenza dei fanghi in ingresso rispetto al

quantitativo trattabile giornalmente viene accumulata in una seconda area (Zona 1) pari a 935 mq, la quale assicura una capacità di accumulo di 8,5 giorni in modo che, anche in eventuali situazioni di fermo impianto, sia comunque possibile il ricevimento dei fanghi. Data l'altezza del rifiuto in stoccaggio pari a massimo 3 metri, la capacità di accumulo è pari a 3.057 t con un volume di 2.805 mc (stoccaggio istantaneo) (vedi Planimetria Impianto di inertizzazione – sezioni doc. D-I2-IMP-EG-011 datata 09/2023). Il quantitativo pari a 3.057 t si intende complessivo tra le due Zone 1 ed 1b e corrisponde alla capacità di stoccaggio istantaneo del fango conforme al D. Lgs. 99/92 in ingresso all'impianto.

A.II) modalità di miscelazione dei componenti e sostituzione dell'acido solforico con una miscela di acido solforico ed acqua ossigenata

Nel progetto autorizzato, mediante l'operazione di recupero R3, i fanghi di depurazione conformi al D.Lgs.99/02 sono miscelati con determinati reagenti per la produzione di gessi di defecazione da fanghi. Tale processo di trattamento, descritto nei punti 2, 3, 4, 5 a pag. 9 (cap. "ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI E FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO") dell'atto n. DET-AMB-2023-6624 del 15/12/2023, prevede il dosaggio di solfato di calcio come coadiuvante tecnologico allo scopo di frammentare il fango all'interno dei miscelatori localizzati nel tunnel L7, il condizionamento alcalino del fango tramite aggiunta di ossido di calcio (CaO) e la neutralizzazione della massa basica tramite dosaggio di acido solforico (H₂SO₄).

La ditta riferisce che i gessi di defecazione da fanghi così ottenuti sono caratterizzati da alte proprietà nutritive ma, allo stesso tempo, anche da un odore pungente che può causare rimostranze durante gli spandimenti in agricoltura. Per ovviare a tale problematica (vedi anche relazione tecnico- operativa allegata alla procedura di gestione rifiuti e produzione gessi, prot. ARPAE n. 161683 del 12/09/2025) il soggetto individuato, tramite gara, per la gestione operativa dell'impianto di cui si avvale Iren Acqua Reggio (Agrosistemi Srl) ha messo a punto una particolare tecnica di lavorazione che, nel pieno rispetto del D. Lgs. 75/2010, permette di ottenere un gesso di qualità con massa biologica stabilizzata, sanificata e sterile rinominato "gesso di defecazione MWO".

Tale processo, già applicato presso impianti analoghi in regione Emilia-Romagna, diversamente da quanto attualmente autorizzato con atto n. DET-AMB-2023-6624 del 15/12/2023, prevede di:

- 1) aggiungere gradualmente nei reattori i componenti utilizzati in modo da permettere una miglior efficacia di miscelazione da parte dei reagenti;
- 2) sostituire l'acido solforico con una miscela composta da acido solforico e acqua ossigenata. Tale sostituzione induce una blanda reazione di Fenton che coadiuva l'azione dell'ossido di calcio, portando la totalità della biomassa a 60 °C circa, stabilizzando ulteriormente la massa biologica rendendola sanificata e sterile.

A fronte di ciò, le modifiche richieste dalla ditta, consistono pertanto:

- a) nella sostituzione di un reagente di processo H₂SO₄ con una miscela (H₂SO₄ + H₂O₂). Pertanto l'autorizzazione vigente necessita di aggiornamento nella descrizione della fase di processo riportata

al punto 4 a pag. 9 dell'atto vigente come segue: *Neutralizzazione della massa basica tramite dosaggio di acido solforico miscelato con acqua ossigenata ($H_2SO_4 + H_2O_2$) (stoccato in n. 4 serbatoi nel tunnel L7), all'interno dei due reattori localizzati nel tunnel L7. Tale addizione permette lo sviluppo di una reazione di tipo Fenton che ha lo scopo di sanificare ulteriormente la massa biologica;*

b) nella modalità di addizione del fango all'interno dei miscelatori, da effettuarsi per step, nell'ambito delle fasi di processo descritte ai punti 2, 3, 4, 5 pag. 9-10 dell'atto vigente.

Tali modifiche non comportano la necessità di variazioni all'assetto meccanico ed impiantistico autorizzato né l'aggiunta di ulteriori punti di stoccaggio dei prodotti chimici. La procedura di trattamento proposta di realizzazione del prodotto, denominato "gesso di defecazione MWO", prevede, quindi, nel dettaglio:

1. Apertura automatica del coperchio del miscelatore ad inizio del ciclo produttivo;
2. Immissione del 50% del quantitativo di fango richiesto dalla ricetta;
3. Chiusura automatica del coperchio del miscelatore;
4. Immissione dell'intero quantitativo di calce previsto dalla ricetta;
5. Apertura automatica del coperchio del miscelatore;
6. Immissione dell'intero quantitativo di solfato di calcio richiesto dalla ricetta;
7. Immissione del restante 50% del quantitativo di fango richiesto dalla ricetta;
8. Chiusura automatica del coperchio del miscelatore;
9. Immissione del quantitativo di acido solforico + acqua ossigenata in 3 fasi, distanziate di 10 secondi l'una dall'altra. Diversamente da quanto previsto, inoltre, il quantitativo di acido solforico immesso verrà misurato da apposito conta litri installato sulla tubatura afferente e non dai sensori di pesatura del reattore di miscelazione, in uso per tutti gli altri componenti, per questioni legate all'accuratezza della misurazione.
10. Miscelazione finale del fertilizzante;
11. Scarico.

Per il processo di produzione dei gessi da fanghi di depurazione, pertanto l'idrolisi delle proteine verrà raggiunta con una dose di CaO pari a circa 21,5 ton su 360 ton di fango con 25% s.s. Questa scelta è dovuta dal fatto che si deve mantenere la produzione di tale correttivo con un pH basico; infatti, da quanto si evince dal D. Lgs. 75/2010, i titoli di CaO ed SO_3 sono specularmente ribaltati rispetto ad un gesso naturale a pH neutro (Gesso naturale = CaO 32% SO_3 44%). In un gesso di defecazione da fanghi la percentuale proporzionale di CaO superiore a quella SO_3 va imputata ad un input di CaO superiore al gesso naturale, correlata alla necessità di denaturare le proteine. Detto pH tende col tempo a scendere, attraverso il naturale processo di carbonatazione, del CaO residuo, dovuto alla combinazione con la CO_2 atmosferica e la stessa CO_2 contenuta all'interno dei fanghi, in quanto la CO_2 è un catabolita della degradazione anaerobica della sostanza organica.

A.III) Caratterizzazione dei cumuli di gessi prodotti con frequenza non più settimanale, ma da un minimo di 2 ad un massimo di 5 giorni lavorativi con relativa loro gestione in fase di scarico

Il processo di recupero dei fanghi prevede, come indicato a pag 11 al cap. “Caratterizzazione” dell’atto vigente, una fase di caratterizzazione dei medesimi, tale per cui viene raccolta un’aliquota di fertilizzante per ogni batch di miscelazione durante la fase di scarico, così da ottenere campioni rappresentativi suddivisi in settimane lavorative (vengono miscelate tutte le aliquote campionate durante la stessa settimana). Il campione viene poi omogeneizzato e quartato ogni venerdì (o nel caso, l'ultimo giorno lavorativo della settimana) e sottoposto ad analisi ai sensi del D. Lgs. 75/2010. Una volta riempito un lotto, questo viene ricampionato in via ufficiale nella sua totalità per preventiva conferma della rispondenza dello stesso ai parametri dettati dalla normativa prima della sua immissione sul mercato.

La ditta chiede di modificare i piani di analisi della fase di caratterizzazione descritti a pag. 11 dell’atto vigente. Tale modifica è motivata dal fatto che il fertilizzante prodotto in base alla tecnologia proposta (vedi precedente punto II) risulta da subito molto più compatto rispetto al gesso prodotto con solo acido solforico e, una volta posto in cumuli, tende a comportarsi come un terreno, non come un fango biologico. Il gesso di defecazione prodotto risulta di facile movimentazione con pala gommata, ma forma cumuli direttamente al di sotto del punto di scarico dal nastro trasportatore andando a costituire “lotti di controllo” di più breve formazione, cioè con una frequenza maggiore rispetto a quella settimanale attualmente prevista.

Si chiede pertanto la possibilità di eseguire le analisi sulla base di campioni prelevati direttamente in fase di scarico su nastro trasportatore, con lo scopo di determinare la conformità con la normativa oppure il loro spostamento nella sezione dedicata nel tunnel L2 (non conformi). In questo modo, sarà possibile individuare più rapidamente problematiche di conformità del materiale evitando di mandare a smaltimento grandi quantità di gesso già prodotto. Ogni cumulo campionato sarà identificato tramite apposita cartellonistica, in modo da distinguere i singoli lotti campionati. Una volta riempito il lotto con gesso conforme, questo sarà ricampionato in via ufficiale nella sua totalità, per preventiva conferma della rispondenza dello stesso ai parametri dettati dalla normativa prima della sua immissione sul mercato.

Tale modifica viene valutata come migliorativa, imponendo di fatto un numero maggiore di controlli analitici all’anno.

In sintesi quindi il primo capoverso del capitolo “Caratterizzazione” della parte descrittiva del processo riportata a pag. 11 della vigente autorizzazione deve intendersi aggiornata e sostituita in base alla modifica presentata, nel seguente modo: *Relativamente ai piani di analisi previsti, raccogliere un’aliquota di fertilizzante per ogni batch di miscelazione durante la fase di scarico così da ottenere campioni rappresentativi suddivisi in base alla giornata in cui è avvenuto il campionamento, il quale potrà avvenire minimo ogni 2 giorni o massimo ogni 5 giorni lavorativi, quindi non più in soli 5 giorni lavorativi, sulla base della quantità di gesso prodotto. Il campione verrà poi omogeneizzato e quartato con frequenza variabile sulla base dei quantitativi prodotti (da 2*

a 5 giorni lavorativi) e sottoposto ad analisi ai sensi del D. Lgs. 75/2010: in caso di mancata conformità, il singolo batch di produzione verrà spostato nell'area del lotto L2 destinata al deposito temporaneo di rifiuti. Una volta riempito il lotto con gesso conforme, questo sarà ricampionato in via ufficiale nella sua totalità, per preventiva conferma della rispondenza dello stesso ai parametri dettati dalla normativa prima del sua immissione sul mercato ”

A.IV) Richiesta di estensione del periodo di stoccaggio dei gessi da 90 a 150 gg nei lotti L5 ed L6 e da 32 a 150 gg nei lotti L2 ed L3

In base al progetto autorizzato (vedi capitolo “Caratterizzazione” a pag. 11 dell’atto vigente n. 6624 del 15/12/2023, i tunnel L5 ed L6 hanno capienza tale da permettere un accumulo di prodotto tale da coprire un tempo di 90 giorni. Inoltre sono presenti due aree di stoccaggio del materiale in corrispondenza del tunnel L3 e di parte del tunnel L2 (stoccaggio di emergenza in caso di fermo dello spandimento) che consentono l’accumulo di gessi per 32 giorni, ulteriori rispetto ai predetti 90 giorni. Nella domanda di modifica presentata, la ditta riferisce che pur rimanendo la produzione comunque modulata in base ai nove mesi in cui è ammesso l’utilizzo in agricoltura, è necessario avere un periodo di stoccaggio maggiore per fronteggiare eventuali ulteriori periodi di interruzione legati a precipitazioni, indisponibilità di terreni o stato delle coltivazioni che non ne permetterebbero lo spandimento in agricoltura. Dette condizioni non sono oggettivamente prevedibili e programmabili, in contrasto con una produzione di fanghi dagli impianti di depurazione di produzione che perdura, invece, lungo tutto l’anno.

La ditta chiede, pertanto, di modificare gli aspetti progettuali già autorizzati, prevedendo il prolungamento del periodo di deposito dei gessi conformi a 150 giorni nei lotti L5, L6, L2 (pro parte) ed L3, senza ulteriore aumento dei quantitativi stoccati al loro interno, e previa applicazione di nuova procedura di deodorizzazione. Inoltre si precisa che tale modifica non influenza le emissioni in atmosfera o le esalazioni odorigene in quanto i lotti sono soggetti ad aspirazione forzata e l’aria prodotta dallo stoccaggio dei gessi è trattata e gestita continuamente tramite i punti di emissione E2 ed E3. Invece, per quanto riguarda i lotti L2 e L3, è prevista una copertura con bentonite.

Sulla base della modifica progettuale proposta la ditta pertanto, ad invarianza dei quantitativi stoccati, chiede modifica della prescrizione al punto 42 dell’atto autorizzativo n. 6624 del 15/12/2023 per i tempi di detenzione dei gessi presso l’impianto, indicando sua possibile nuova formulazione.

B) Modifica all’attuale sistema gestione degli odori, e relativa istruzione operativa di deodorizzazione dell’impianto, con introduzione dell’utilizzo di bentonite per la copertura dei gessi posti in deposito nei tunnel L2 ed L3.

La propagazione degli odori generati dallo stoccaggio di fango e gesso in impianto viene gestita dalla ditta mediante specifica istruzione operativa che prevede la diffusione di materiale odorizzante nei mesi più caldi dell’anno nei lotti potenzialmente interessati L3, L2 ed L1+L1A.

A fronte della richiesta di estendere il periodo massimo di stoccaggio dei gessi da 32 giorni fino al massimo a 150 giorni per i lotti L2 (pro parte) ed L3, la ditta chiede di poter utilizzare una copertura in bentonite (argilla anidra in polvere) sparsa attraverso l'ausilio di speciali impolveratrici direttamente sul prodotto. L'umidità tende a far rigonfiare la bentonite creando un vero e proprio involucro che protegge dalle emissioni odorigene. Si precisa che la bentonite, costituita da argilla anidra in polvere, è già presente in natura all'interno dei terreni per cui non comporta modifiche negative sulle colture. Inoltre, tale sistema, già utilizzato anche per l'accumulo in campo, ha la stessa efficacia di un telo in plastica, ma senza l'eventualità di un cedimento del telo che si ritrovi poi all'interno del fertilizzante.

Dato atto che, nel corso della Conferenza di Servizi del 05/11/2025, anche su richiesta dei partecipanti alla Conferenza, la ditta ha fornito alcune precisazioni inerenti le modifiche al processo produttivo dei gessi di defecazione;

Visti i pareri pervenuti:

- il parere del Comune di Reggio Emilia, acquisito al protocollo di ARPAE n. 195627 del 04/11/2025, ove si conferma il nulla osta espresso in precedenza (rif. prot. ARPAE n. 188510 del 07/11/2023) relativo all'acustica e allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura e dove si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, rispetto alla conformità urbanistica dello stabilimento. In tale parere si indica che, con riferimento agli aspetti edilizi, e alla realizzazione di una nuova "perimetrazione inamovibile", ogni trasformazione permanente del territorio necessita di essere assentita con titolo abilitativo, nel caso in esame l'intervento è ammissibile, e potrà essere presentata variante alla SCIA attualmente in essere per l'impianto in questione.
- il parere della Provincia di Reggio Emilia, acquisito al protocollo di ARPAE n. 195230 del 04/11/2025, in cui, preso atto della tipologia di modifiche all'autorizzazione in essere, e fatto salvo quanto espresso dal Comune di Reggio Emilia in merito alla conformità urbanistica e edilizia, si comunica che non si rinvenivano disposizioni ostative nel vigente PTCP.
- il parere di AUSL, acquisito al protocollo di ARPAE n. 195567 del 04/11/2025, ove si esprime parere favorevole alla domanda di modifica di autorizzazione unica DET-AMB-2024-1533 del 15/03/2024 presentata dalla ditta, indicando condizioni più avanti integrate nel presente verbale;

Preso atto che la Conferenza di Servizi nella seduta del 05/11/2025 ha espresso all'unanimità esito favorevole all'accoglimento della domanda di modifica della vigente autorizzazione presentata dalla ditta;

Tenuto conto della relazione interna del Servizio Territoriale di questa ARPAE, acquisita con protocollo interno n. 196485 del 05/11/2025, in cui si esprime parere favorevole all'accoglimento della domanda, indicando condizioni, più avanti riportate nel presente atto;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | e-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Considerato che il progetto in questione, per tipologia di attività non rientra nel campo di applicazione della valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 commi 6 e seguenti della Parte II, Titolo I del D.Lgs. 152/2006 smi, nè peraltro sono previsti nuovi e/o significativi impatti rispetto all'attività come già autorizzata con vigente atto n. 2779 del 17/06/2020;

Preso atto che la Ditta è in possesso della certificazione ISO 14001:2015 e pertanto è possibile applicare le norme speciali previste dalla legislazione vigente ai fini del calcolo della garanzia fidejussoria e riservate ai gestori che hanno un sistema di gestione ambientale certificato a condizione che tale sistema venga mantenuto per tutta la durata dell'autorizzazione;

Atteso che la ditta Iren Acqua Reggio srl ha presentato autodichiarazione ai sensi dell'art. 83 "Ambito di applicazione della documentazione antimafia" del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", che la Società rappresentata non è tenuta a rilasciare la documentazione antimafia prevista dalla norma in oggetto in quanto società comunque controllata da enti pubblici, per effetto della previsione contenuta al c.3 dell'articolo citato, lett. a);

Reso noto che:

- il Responsabile del procedimento è il titolare di incarico di funzione "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii. sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

- A. di autorizzare la modifica di autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta Iren Acqua Reggio per l'impianto di produzione di Gessi di defecazione sito in comune di Reggio Emilia Loc. Mancasale, Via Raffaello Sanzio n. 40, acquisita al protocollo n.169956 del 25/09/2025 e n.195749 del 04/11/2025;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | e-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- B. di disporre che la vigente autorizzazione di cui alla determina ARPAE n. DET-AMB-2023-6624 del 15/12/2023, volturata con determina n. DET-AMB-2024-1533 del 15/03/2024, deve intendersi aggiornata per la parte descrittiva rispetto ai passaggi 1 e 3, descritti a pag. 9 (cap. “ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI E FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO” punto 1.), che caratterizzano il processo di recupero, e alla fase di “Caratterizzazione” dei fertilizzanti ottenuti, descritta a pag. 11-12, come in premessa del presente atto.
- C. di stabilire che il punto E della determina di cui all’atto DET-AMB-2023-6624 del 15/12/2023, relativo alle tavole di riferimento per l’impianto di gestione rifiuti, deve intendersi aggiornato, e la planimetria richiamata nel detto atto del 2023 (“Planimetria di dettaglio degli interventi” datata 09/2023 (doc. IMP-EG-017 rev. 0), acquisita al prot. ARPAE n. 188410 del 07/11/2023) deve intendersi sostituita con la nuova tavola di riferimento per l’impianto denominata “Planimetria di dettaglio degli interventi - istanza di modifica non sostanziale”, Revisione 09/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 195749 del 04/11/2025, che si allega al presente atto.
- D. di disporre che le prescrizioni n. 13 e n. 42 dell’autorizzazione n. 6624 del 15/12/2023 debbano intendersi stralciate e vengono **sostituite**, rispettivamente, dalle seguenti prescrizioni:
- 13-bis) I reagenti/sostanze utili al processo, costituite da ossido di calce, acido solforico, solfato di calcio, perossido di idrogeno, ecc..., dovranno essere depositati negli appositi spazi nel Tunnel L7 nei rispettivi appropriati contenitori e/o aree (i.e. silos, serbatoi verticali, ecc...), anche in coerenza con le misure di prevenzione indicate nella Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019 del Ministero dell’Ambiente; le aree di deposito devono essere separate dal resto delle aree presenti nel citato Tunnel L7 tramite apposita delimitazione fisica che garantisca il proprio isolamento e la corretta gestione delle sostanze, effettuando preventiva procedura per aggiornamento del titolo abilitativo edilizio, per quanto dovuta in base alle norme comunali.
- 42-bis) I materiali (“gesso di defecazione da fanghi”) in cumuli devono avere altezza media non superiore a 3,8 m, misurabile tramite apposita asta graduata, e dovranno essere detenuti nell’impianto:
- senza fuoriuscita dai corrispondenti relativi tunnel (L5, L6) assegnati e dal proprio rispettivo lotto,
 - senza creare miscelazione tra materiale appartenente a lotti diversi,
 - in condizioni di stoccaggio tali da non generare distacchi/scivolamenti di materiali fuori dai lotti,
 - senza creare situazioni di mancata sicurezza per i lavoratori e gli ambienti di lavoro,
 - senza creare imbrattamenti e dispersioni nell’impianto, altresì senza generare problematiche odorigene;
- resta fermo che il deposito “di emergenza” nei tunnel L2 pro-parte ed L3, non essendo

questi aspirati, non dovrà superare i 32 giorni, come già indicato in atto n. 6624 del 15/12/2023.

E. di disporre che vengono **aggiunte** alla vigente autorizzazione n. 6624 del 15/12/2023 le seguenti ulteriori prescrizioni:

13-ter) Lo stoccaggio della soluzione di acido solforico e acqua ossigenata deve avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni riportate nella relativa scheda di sicurezza. In particolare occorre:

- conservare i contenitori in un luogo fresco, ben ventilato e al riparo dalla luce diretta, lontano da fonti di calore, scintille o materiali infiammabili;
- collocare i contenitori all'interno di una vasca di contenimento realizzata in materiale compatibile;
- utilizzare chiusure non ermetiche, preferibilmente dotate di tappo ventilato o valvola di sfiato, per evitare sovrappressioni dovute allo sviluppo di ossigeno;
- mantenere la soluzione separata da basi, solventi organici, materiali combustibili, metalli e agenti riducenti;
- predisporre, nelle aree di stoccaggio e travaso, docce di emergenza e dispositivi lava-occhi prontamente accessibili ai lavoratori in caso di emergenza;
- tenere a disposizione materiale neutralizzante in polvere, in caso di sversamenti accidentali.

15-bis) Le aree di stoccaggio siano chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che indichi in modo puntuale i codici dell'elenco europeo dei rifiuti, il loro stato fisico e le caratteristiche di pericolosità, nonché le norme di comportamento per la manipolazione degli stessi e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

15-ter) La gestione dei rifiuti e dei materiali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti planimetrie, acquisite al prot. ARPAE n. 105749 del 04/11/2025: "Planimetria di dettaglio degli interventi" Revisione 09/2025 e "Planimetria di progetto" Revisione 09/2025.

15-quater) Il punto di ingresso dei rifiuti (fanghi) all'impianto, denominato Zona 1b, previsto quale nuovo punto di ingresso ed accumulo del fango funzionale all'alimentazione dei miscelatori, deve essere individuato e distinto dalle restanti aree del Tunnel L7, nonché individuato mediante idonea cartellonistica.

31 bis) A seguito delle modifiche di processo e gestionali dell'impianto, la ditta deve provvedere ad aggiornamento del "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti" e del Piano di Emergenza Esterno, come previsto dal DPCM 27.08.2021.

33-bis) Vengano applicati sistemi, perduranti nel tempo, ai fini della prevenzione dalle infestazioni di animali nocivi (es. ratti o altri roditori) o di insetti potenziali vettori di malattie infettive (es. zanzara culex, mosche ecc.).

33-ter) Vengano effettuate sistematicamente le operazioni di pulizia all'area di stoccaggio dei gessi

di defecazione.

- 33-quater) Non sono ammessi all'impianto limitatamente alla linea gessi, i fanghi che da caratterizzazione preventiva ai sensi del D.G.R. 2773/2004 presso gli impianti di produzione (depuratori di acque reflue urbane) non risultino conformi all'utilizzo in agricoltura ai sensi del D. Lgs. 99/1992 e vigenti normative di settore.
- 49-bis) Al completo riempimento dei tunnel di deposito dei gessi di defecazione, e dei tunnel "di emergenza", la ditta deve sospendere il ritiro dei rifiuti destinati al recupero R3 fino ad avvenuta disponibilità di spazi nei medesimi tunnel.
- 49-ter) I gessi non conformi stoccati in parte dell'area del tunnel L2 devono essere conferiti ad impianti autorizzati conformemente all'art.185-bis del D. Lgs. 152/2006.
- 49-quater) La ditta, oltre ad effettuare la caratterizzazione dei singoli batch di produzione del prodotto gesso di defecazione come da progetto, deve procedere alla caratterizzazione finale del lotto per la conformità al D. Lgs. 75/2010 e vigenti norme in materia.
- 101-bis) Qualora la ditta intendesse utilizzare la bentonite per la copertura dei gessi nei tunnel L2 pro-parte ed L3, quale metodo aggiuntivo alla deodorizzazione, dovrà procedere ad aggiornare, entro 30 giorni, la specifica istruzione operativa per il contenimento degli odori.
- F. di disporre che resta valida la data di scadenza del 15/12/2033 della vigente autorizzazione con atto ARPAE n. DET-AMB-2023-6624 del 15/12/2023, volturato con determina n. DET-AMB-2024-1533 del 15/03/2024, ed anche gli altri contenuti e prescrizioni per quanto non in contrasto con il presente atto.
- G. di stabilire che entro 30 giorni la ditta dovrà trasmettere garanzia finanziaria aggiornata con i riferimenti al presente atto; gli effetti e l'efficacia dell'autorizzazione saranno sospesi fino ad avvenuta trasmissione della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della Scrivente ARPAE, della garanzia finanziaria
- H. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- I. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- J. di dare atto che la presente autorizzazione è trasmessa a: Ditta IREN ACQUA REGGIO S.R.L., Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, AUSL Reggio Emilia-Dipartimento Sanità Pubblica, Comando Vigili del Fuoco, Servizio Idrico integrato (S.I.I.) (S.O.T - Iren Acqua Reggio).

Sono fatte salve le ulteriori autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal presente provvedimento; sono altresì fatti salvi i diritti di terzi.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n. 01230654433229

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.